

2663. Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

Art.2663. Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina **ma è visualizzabile**, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionare Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[trascrizione - ufficio competente – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12242 del 06/06/2011](#)

Competenza territoriale - Disciplina - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12242 del 06/06/2011 La norma dettata dall'art. 2663 cod. civ. - per la quale la trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello